

ZES 2025: L'Agenzia delle Entrate risposta a interpello n. 168/E

Descrizione

L'Agenzia delle Entrate, con la recente **risposta a interpello n. 168/E** dello scorso 23 giugno 2025, offre lo spunto per approfondire, seppur brevemente, alcuni aspetti legati ai **crediti d'imposta** previsti per la **c.d. ZES Unica**; norma agevolativa introdotta con l'**art. 16, D.L. n. 124/2023**, e, da ultimo, modificata dall'**articolo 1, commi 485 ss., Legge n. 207/2024**.

La norma, come noto, è stata introdotta per incentivare gli **investimenti** in determinate zone d'Italia e, più precisamente, le zone assistite delle Regioni **Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia**, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, par. 3, lett. a), TFUE, e **Abruzzo**, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, par. 3, lett. c), TFUE, come individuate dalla **Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027**.

Gli investimenti devono essere **realizzati**, per poter accedere all'agevolazione, **entro il prossimo 15 novembre 2025** e, prevedono un limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di **100 milioni di euro**.

Gli investimenti agevolabili, nello specifico, ai sensi di quanto previsto dall'**art. 3, D.M. 17 maggio 2024**, sono quelli che rientrano in un **progetto di investimento iniziale** come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51, Regolamento (UE) n. 651/2014, consistenti nell'acquisto, anche tramite leasing, di macchinari nuovi, impianti e attrezzature varie da destinare a strutture produttive esistenti o **impiantate nella ZES unica**.

Sono agevolati anche l'**acquisto di terreni**, nonché l'acquisizione, la realizzazione e l'ampliamento di immobili strumentali agli **investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività nella struttura produttiva**.

Per poter accedere all'agevolazione, come noto, nel **termine dello scorso 30 maggio 2025** era necessario comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle **spese ammissibili sostenute a partire dallo scorso 16 novembre 2024** e quelle che si ritiene si sosterranno **fino al 15 novembre 2025**.

Proprio in ragione di questo dato, è previsto che, successivamente alla chiusura dei termini per poter procedere agli investimenti, e più precisamente nell'intervallo **18 novembre 2025 – 2 dicembre 2025**, è necessario presentare una **comunicazione integrativa**, in cui si attesti l'avvenuta realizzazione entro il termine del **15 novembre 2025 degli investimenti indicati** nella comunicazione "originaria".

In realtà, nella **comunicazione integrativa** è necessario **procedere alla segnalazione**:

- del **credito di imposta maturato** per gli investimenti effettivamente realizzati, corredato dalle relative fatture elettroniche e dagli **estremi della certificazione** circa l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile, di cui al Decreto 17 maggio 2024;
- un **ammontare di investimenti effettivamente realizzati** non superiore a quello riportato nella

prima comunicazione inviata agli uffici fiscali.

L'art. 4, Decreto 17 maggio 2024, stabilisce delle modulazioni del credito d'imposta, in ragione della dimensione dell'azienda "richiedente".

Proprio su questo tema è incentrata una delle domande a cui **risponde l'Agenzia delle Entrate** con la **risposta a interpello n. 168/E/2025**, ritenendo che *"ai fini del Credito di imposta ZES Unica per il 2025, ... dovrà **verificare** la propria **dimensione** (a seguito dell'approvazione del bilancio relativo al 2024), rilevante **per determinare** la corretta **misura** dell'aiuto, al **momento dell'invio** della relativa **comunicazione cd. integrativa**, indipendentemente da quanto comunicato nella prima comunicazione (i.e., quella cd. originaria)".*



[Risposta-N.168-del-23-06-2025Download](#)

Data di creazione

Luglio 8, 2025